

P.O. SALVATORE GENCHI COLLOTTI

C E F A L U'

STATUTO

(CAPO I)

Origine e scopo della P.O.

Art.1 L'O.P. Salvatore Genchi Colletti di Cefalù trae la sua origine da decentramento dall'Ente Comunale di Assistenza del Ricovero di Mendicità, denominato di S. Pasquale, e dall'annesso Orfanotrofio Maschile, ed è governato dalle norme del presente Statuto e dalle leggi e regolamenti che sono e saranno emanati in materia di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza.

Il ricovero di mendicità, sorto con deliberazione della soppressa Congregazione di Carità di Cefalù, 11 Agosto 1903, ad iniziativa del Presidente, Signor Salvatore Genchi Colletti, destinato la metà del reddito derivante alla Congregazione medesima dal D.R. 23 - 4- 1903 di concentramento e trasformazione dei patrimoni delle Confraternite di Cefalù.

L'Orfanotrofio Maschile sorto, di fatto nel 1944 ad iniziativa delle Suore del Boccione del Povero, incoraggiato e sorretto dal Vescovo di Cefalù, appena in tempo per non perdere ogni diritto sui beni dello stesso Salvatore Genchi Colletti, il quale con testamento olografo pubblicato dal Notaro Stefano Pernice di Cefalù l'8 Luglio 1934 registrato al N.27 di repertorio, lasciava all'uopo erede universale la Congregazione di Carità e quell'altra istituzione settemane che avesse potuto in avvenire essere chiamata a reggere il Ricovero di mendicità.

La nuova istituzione O.P. Salvatore Genchi Colletti di Cefalù dispone di un idoneo patrimonio ed è eretta in Ente Morale con Decreto Presidenziale di decentramento e di approvazione del presente Statuto.

Art.2

Essa si propone per scopi:

- a) Il ricovero gratuito compatibilmente ai mezzi di cui dispone, e l'educazione intellettuale, civile e religiosa di fanciulli pove-

ri, dai quattro anni ai quattordici anni compiuti.

b) Il ricovero, l'assistenza ed il mantenimento, in separati locali, di poveri inabili al lavoro di ambo i sessi.

Art.3 Esistendo posti disponibili, l'Ente, oltre ai ricoveri gratuiti, accoglie altri minori ed indigenti inabili al lavoro mediante pagamento da parte di privati o Enti Pubblici, di una retta nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione e approvata dalla Autorità Tutoria.

Le garanzie del pagamento sono determinate dal regolamento interno.

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra gli assistiti.

Art.4 Il numero dei posti gratuiti è stabilito dal Comitato di Amministrazione, all'atto della compilazione del bilancio preventivo, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituzione. Tale numero non potrà per nessun motivo essere superato fino alla compilazione del nuovo bilancio, dovendosi durante l'esercizio finanziario provvedere soltanto alla sostituzione dei posti che si rendessero vacanti.

Capo II°

DEL PATRIMONIO

Art.5 Il patrimonio dell'O.P. Salvatore Genchi Colletti è costituito dai seguenti immobili: già di pertinenza del Ricovero denominata S. Pasquale e dell'Orfanotrofio Maschile Genchi Colletti del valore complessivo di L. 11.600.000 (undicimilioni seicento)

I) Fondo rustico in contrada Nello e Baronessa di Cefalù catasto di Cefalù alla partita n)6343 foglio 29 part.210.

II) Fondo rustico in Contrada Casaleditta di Gratteri iscritte in catasto alla part.3269 foglio 3 part.91. = 278 =279;

III° Fondo rustico in contrada Gallizza di Cefalù iscritte in catasto alla partita 1360 foglio 13 part.164 =34=35=37=38=40=41=42=43=44=45=46=325=.

IV Fabbricati in Cefalù Via XXV Novembre 1856 ai Numeri 16=18=20=22=49=51=53=55= riportati nel catasto fabbricati di Cefalù alla partita N.6010 mappa urbana 283/2=283/1=358/1=358/2=.

Inoltre costituiscono proventi delle Pie Opere Salvatore Genchi Colletti il ricavato delle rendite di ricovero a pagamento corrispo-

ste da parte di Enti Pubblici e da privati nonché i sussidi eventuali
le elargizioni di benefattori sia per donazioni che per disposizioni te-
stamentari.

Capitolo III°

~~Regolamento~~ Dell'Amministrazione

Art. 6 L'O.P. è affidata alle Suore del Beccone del Pevero ed amministrata
da un consiglio composto di cinque membri compreso il presidente.

I Consiglieri sono nominati:

due dal Prefetto della Provincia, di cui uno su designazione della Madre
Generale delle Suore del Beccone del Pevero, con sede in Palermo, Corso
Tukery.

Uno da S.E. il Vescovo di Cefalù;

Uno dal Consiglio Comunale di Cefalù.

Uno dal Parroco della Chiesa di S. Pasquale in Cefalù.

Il Presidente è nominato dal Consiglio fra i componenti medesimi.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro
anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Le funzioni di Amministratore sono gratuite.

Art. 7 In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Con-
sigliere più anziano di nomina, in difetto il più anziano di età.

Art. 8 I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato mo-
tivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dal-
la carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso e può essere promes-
sa dal Prefetto.

Capo IV°

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio

Art. 9 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straor-
dinarie.

Le prime hanno luogo una volta al mese ed in ogni modo nell'epoca
stabilita dalle leggi per la approvazione del Conto Consuntivo, del bi-
lancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo.

Le sedute straordinarie hanno luogo tutte le volte che le richiede un

bisogno urgente sia per invito del Presidente sia per domanda sottoscritta almeno da due Consiglieri, sia infine per ordine dell'Autorità Governativa.

rt. 10 Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio stesso ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti, hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratta di questioni concorrenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17/7/1890 n. 5972 non può dare parte alla deliberazione.

rt. 11 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando qualcuno di essi si allontana, o ricusi firmare, e non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

rt. 12 Il Consiglio provvede all'Amministrazione dell'Ente ed al suo regolare funzionamento, forma i regolamenti di Amministrazione, di servizio interno del personale, promuove quando occorre la modificazione delle Statute e dei regolamenti interni, nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati, detemina in conformità delle Statute i criteri da seguire per il migliore avvenire dei ricoverati, provvede sulle domande di ammissione e su quelle di dimissione salvo per i casi urgenti la competenza del Presidente, delibera sui bilanci preventivi, sui conti consuntivi, sugli storni, sui prelevamenti del fondo di riserva, sulle spese previste in bilancio per somme quantitative ed a calcolo ed in genere su tutte quelle che non dipendono da adempimento, sui contratti, sulle lite e sulle transazioni, sull'accettazione dei lasciti, e donazioni, esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Capo V°

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Attribuzione del Presidente

rt. 13 Spetta al Presidente di rappresentare l'Istituzione e curare l'es-

cuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, di provvedere per l'assicurazione degli orfani nei casi prescritti dalla legge, di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e salariati e di prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno con l'obbligo di riferire al Consiglio in adunanza adunanza da convocarsi entro breve termine.

Capo VI°

Sezione A) Minorenni Maschi

- Art. 14 L'Istituto ammette orfani poveri e residenti nel Comune di Cefalù. Esistendo posti disponibili, oltre quelli gratuiti, potranno essere accolti anche orfani poveri di altro Comune e non poveri verso il pagamento di una retta ed altre alle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento riservando in ogni caso la metà dei posti ai nativi e residenti nel Comune di Cefalù. Non possono essere ammessi orfani che non abbiano compiuti i quattro anni e abbiano superato i quattordici.
- Art. 15 Raggiunto il 14° anno di età i ricoverati debbono essere congedati, nei casi specifici per i quali potranno essere tratti non oltre il diciottesimo anno di età. Sono dimessi anche prima quando sia la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza, o quando si presentino occasioni mediante un conveniente collocamento di migliorare la propria sorte.
- Art. 16 Sono preferiti gli orfani di entrambi i genitori che non abbiano congedati per legge a provvedere alla loro sorte e si trovano in maggiore abbandono, in secondo luogo gli orfani di solo padre.
- Art. 17 Tutti gli orfani sono sottoposti a visite preventive del Sanitario dell'Istituto. Non sono ricevuti coloro i quali siano affetti da malattie contagiose.
- Scoprendosi che un minore sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito, per qualsiasi causa, l'Amministrazione deve ripetere da chi di diritto il pagamento della retta.
- L'espulsione per indisciplinatezza e per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilirsi nel regolamento.
- Art. 18. Il licenziamento e l'espulsione dei ricoverati che abbiano delle

pubblica assistenza e di collocamento sono comunicati all'Ente Comunale di Assistenza ed alle competenti Autorità perchè a favore di essi sia continuata la necessaria opera assistenziale.

Art. 19 Al fine di raggiungere lo scopo di cui all'art. 2 lett. G) del presente Statuto ai ricoverati minorenni viene impartita di regola l'istruzione elementare.

L'insegnamento è affidato a persone fornite dei necessari titoli e requisiti.

Sezione B) Indigenti inabili al lavoro

Art. 20 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2

lettera b) del presente Statuto sono considerati invalidi i poveri di ambo i sessi che abbiano compiuto i 45 anni di età e che per infermità o imperfezione di corpo siano assolutamente inabili a qualunque lavoro.

Costoro possono essere ammesse nell'Istituto se sono nati a Cefalù.

Solo in casi eccezionali e quando i mezzi dell'Istituto lo permettano potranno essere ammessi anche di altri Comuni, domiciliati a Cefalù e ciò sempre a criterio del Consiglio di Amministrazione.

Sono esclusi dal Ricovero coloro che, affetti da malattie contagiose e malsane e da mali a cui provvedono Istituti speciali.

Art. 21 Gli invalidi che ne facciano domanda essi stessi o i loro prossimi parenti in grado di mantenerli; possono essere licenziati sempre che il Consiglio ne riconosca la convenienza.

Essi possono essere espulsi per motivi disciplinari ai sensi del Regolamento.

L'Amministrazione deve informare l'Ente Comunale di Assistenza ed il Comune degli indigenti inabili licenziati per i quali continua a sussistere l'obbligo della pubblica assistenza.

Disposizioni comuni alle due categorie di ricoverati.

Art. 22 Tutti i ricoverati dovranno nel limite delle forze rispettive, secondo le disposizioni regolamentari, prestare la loro opera per i servizi interni dell'Istituto.

Capo VII

Del personale e dei servizi

Art. 23 Le modalità di nomina, le piante organiche, i poveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale saranno fissati dal regolamento interno di Amministrazione da sottoporsi all'approvazione Tutaria.

Art. 24 Sono pure materia di disposizioni regolamentare:
Le norme circa la pubblicazione degli avvisi di concorso per l'ammissione degli orfani e per la nomina del personale stipendiato, i termini per le rispettive domande e l'indicazione dei documenti da allegare alle medesime;

La disciplina interna;
l'igiene, la pulizia, gli esercizi fisici e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Istituto e non formi oggetto di disposizione statutaria.

Art. 25 Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall'Esattore Comunale;

Nel caso in cui l'O.P. venga autorizzata ad avere un esattore proprio non gli si potrà conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore Comunale.

Art. 26 I mandati di pagamento non costituiscono titoli validi di scarico per il tesoriere se non muniti della firma del Presidente e del Segretario.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 27 Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica circa la protezione dell'infanzia.

Art. 28 Farà parte del Consiglio di Amministrazione dell'O.P. quale Componente aggiunto il Cav. Giovanni Catalano fu Salvatore, esecutore testamentario del Fondatore della benefica Istituzione.



È copia conforme all'originale
Catalano, Roggiore
Don Cosimiro